

Enti e tributi

Un'iniziativa dell'Arcidiocesi di Trento

2/03/2013 Numero 1

Titolo: *attività culturali e di formazione delle associazioni.*

Sintesi: *le attività culturali svolte a fronte di pagamenti di quote o corrispettivi assumono, in generale, rilevanza fiscale. L'inquadramento di tali attività nell'ambito di idonee associazioni può evitare numerosi adempimenti.*

Lo svolgimento di attività culturali o di formazione dietro pagamento di corrispettivi (comunque denominati comprese quote periodiche), costituisce salvo rare eccezioni, attività di impresa e necessita quindi l'adempimento delle incombenze riguardanti Ires, Irap e iva (registri, dichiarazione, certificazioni).

Tra l'altro, tali introiti sono soggetti a iva (salvi i casi di onlus o di enti di formazione riconosciuti).

L'articolo 4 del decreto iva e l'articolo 148 del tur prevedono tuttavia la possibilità che tali attività, se svolte da associazioni a favore dei propri soci, perdano tale qualifica commerciale.

Ne deriva che, con riferimento a tali introiti, dette associazioni sono esonerate dagli adempimenti fiscali e soprattutto dall'iva. Si tratta in generale di un bel risparmio in quanto a parità di somma versata dall'utente all'associazione rimane l'intero importo.

Per poter beneficiare di tale "decommercializzazione" il citato articolo 148 richiede che lo statuto dell'associazione sia quantomeno registrato e contenga alcune clausole tipiche poste al fine di evitare comportamenti elusivi. Inoltre è obbligatorio che le associazioni comunichino le loro principali caratteristiche all'Agenzia delle entrate attraverso il modello EAS.

Dati i vantaggi diviene quindi utile rivedere gli statuti delle proprie associazioni ed aggiornarli pagando esclusivamente l'imposta di registro a tassa fissa (168€) e l'imposta di bollo e procedere all'invio del modello EAS.

Le norme sopra indicate non riguardano enti diversi dalle associazioni (fondazioni, comitati, organizzazioni di volontariato) per le quali valgono altre norme.